

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreux e La Valletta dal documento conclusivo in data 8 marzo 1978 della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE)

ONOREVOLI SENATORI. — Il documento conclusivo della riunione di Belgrado, pur nella sua forma concisa che è la risultante delle difficoltà incontrate, conferma la determinazione degli Stati partecipanti a garantire la continuità del processo messo in atto con la firma solenne dell'Atto finale avvenuta ad Helsinki il 1° agosto 1975.

Detto documento conclusivo è, infatti, dedicato per la maggior parte proprio ai seguiti, sui quali il negoziato a Belgrado si è svolto in maniera approfondita.

Sono state superate non poche difficoltà, derivanti dall'atteggiamento dei Paesi est-europei che sostenevano posizioni estremamente restrittive, condizionanti qualsiasi tipo di seguiti, e, conformemente agli obiettivi dei Paesi occidentali, è stata riconfermata la determinazione degli Stati partecipanti di proseguire il processo multilaterale

avviato attraverso ulteriori riunioni analoghe a quelle di Belgrado.

Tale impegno si è concretizzato innanzitutto con la fissazione di una nuova riunione, del tipo di quella di Belgrado, a Madrid nel 1980, in secondo luogo con la convocazione di tre riunioni di esperti, delle quali due sono quelle già indicate nello stesso Atto finale di Helsinki e relative alla « soluzione pacifica delle controversie » ed al « foro scientifico », mentre la terza sarà dedicata al Mediterraneo. Tali riunioni di esperti, della durata di 4-6 settimane, hanno rispettivamente come sede prefissata Bonn, per quanto concerne la riunione preparatoria del foro scientifico, con inizio il 20 giugno 1978; Montreux, in tema di soluzione pacifica delle controversie, ad iniziare dal 31 ottobre 1978; Malta per la cooperazione mediterranea in campo economico, scienti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fico e culturale, a partire dal 13 febbraio 1979.

Nel complesso, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che siano state poste le premesse per una concreta continuazione del processo multilaterale.

Il Governo italiano è ora impegnato a conservare un'impostazione costruttiva alla propria azione per assicurare sin d'ora un risultato più proficuo, nel 1980, alla riunione di Madrid. Infatti, se anche tale riunione si chiudesse con un risultato deludente simile a quello di Belgrado, quando cinque anni dalla firma dell'Atto finale saranno ormai trascorsi, si rischierebbe di introdurre un fattore assai negativo nel processo di Helsinki.

Importante premessa per un più soddisfacente andamento dell'appuntamento di Madrid sarà rappresentato dalle riunioni di esperti. Occorrerà, quindi, operare per un esito positivo di tali riunioni, fra cui, in

primo luogo, quella di La Valletta, che conferma la consapevolezza da parte dei Paesi partecipanti della dimensione mediterranea della CSCE.

Siamo, infatti, convinti che la continuità del processo della CSCE in tutte le sue fasi, così come l'attuazione di tutte le impostazioni dell'Atto finale, continuerà ad avere un ruolo essenziale al fine dello sviluppo della distensione.

Il nostro rinnovato impegno dovrà essere volto a valutare con ogni attenzione, attraverso approfondite consultazioni fra i trentacinque Paesi partecipanti, quali siano le prospettive ed i mezzi più adeguati per conseguire progressi concreti e bilanciati in tutti i settori della cooperazione fra i Paesi firmatari.

Con il presente disegno di legge si provvede ad assicurare il finanziamento necessario per la partecipazione dell'Italia alle surrichiamate riunioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la partecipazione italiana alle tre riunioni di esperti deliberate dalla Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) nel documento conclusivo in data 8 marzo 1978 e convocate rispettivamente per il 20 giugno 1978 a Bonn, per il 31 ottobre 1978 a Montreux e per il 13 febbraio 1979 a La Valletta.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.